

Istanza di concessione della CITTADINANZA

Modifiche introdotte dal decreto sicurezza (DL 113/2018 art.14)

PRIMA	DOPO
<p>Art. 8. 2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.</p>	<p>Art. 8. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 04/10/2018 N. 113)).</p>
<p>Art. 9-bis 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.</p>	<p>Art. 9-bis 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo <i>di importo pari a 250 euro</i>.</p>
	<p>Art. 9-ter 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.</p>
	<p>Art. 10-bis. 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.</p>
	<p>DL 113/2018 art.14, COMMA 2 2) Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), (nota: DURATA 48 MESI) si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>